



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 142
DEL 20.10.2020**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONELLI" PER L'UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI PER FINALITÀ SPORTIVE, CULTURALI, SOCIALI, ECC.

L'anno *duemilaventi*, addì *venti* del mese di *ottobre* alle ore *17,45* nella sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	-	X
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	-	X
5	MIGLIO Claudia	Assessore	X	
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. Francesco LELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.142 IN DATA 20.10.2020

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Istituto Comprensivo “Antonelli” per l'utilizzazione dei locali scolastici per finalità sportive, culturali, sociali, ecc.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli edifici e locali scolastici sono di proprietà del Comune, che provvede, altresì, alle necessarie manutenzioni, oltre che agli approvvigionamenti idrici ed energetici;
- detti edifici sono affidati all'Autorità scolastica, in particolare all'Istituto comprensivo “Antonelli”, con sede in Bellinzago Novarese, il quale li utilizza per l'erogazione dei servizi didattici ed educativi di competenza, secondo gli orari e le modalità stabiliti all'interno del proprio ordinamento;
- al di fuori di tale utilizzazione, finalità prioritaria dell'edilizia scolastica, il Comune ritiene utile poter disporre dei locali in discorso per lo svolgimento di attività sportive, culturali, sociali, ecc.;
- tale utilizzazione promiscua dei locali richiede una preventiva ripartizione delle competenze e responsabilità fra i due Enti, ad evitare il successivo insorgere di qualsiasi dubbio o contrasto;

Ritenuta opportuna la predisposizione di una convenzione che consenta di regolamentare nel modo migliore il perseguimento delle finalità sopra descritte;

Senza la necessità dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, data la natura di indirizzo del presente atto;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

1. di incaricare il competente responsabile di servizio della predisposizione, di concerto con l'Autorità scolastica, e successiva sottoscrizione di una Convenzione con l'Istituto comprensivo “Antonelli” con sede a Bellinzago Novarese, finalizzata all'utilizzazione da parte del Comune dei locali scolastici per lo svolgimento di attività sportive, culturali, sociali, ecc.;
2. successivamente e separatamente, con votazione unanime favorevole, di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI
BELLINZAGO NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ALESSANDRO ANTONELLI"
BELLINZAGO NOVARESE

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO SCOLASTICO "A. ANTONELLI" E IL COMUNE DI BELLINZAGO N.SE PER CONCESSIONI LOCALI NEL PERIODO SOSPENSIONI ATTIVITA' SCOLASTICHE E IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

L'anno ..., il giorno ... del mese di ... presso la sede dell'Istituzione scolastica A. Antonelli in via vescovo Bovio, 7/9 di Bellinzago N.se

TRA

- 1) L'Istituto Comprensivo di Bellinzago N.se, rappresentato dalla Dirigente Stefania Menichella, nata a Pescara (PE) il 20 agosto 1965, in qualità di legale rappresentante, e
- 2) Il Comune di Bellinzago N.se, rappresentato dal dott. Fabio SPONGHINI, nato a Novara il 28 settembre 1974 in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art.50 del Dlgs. n. 267/2000;

Ai sensi

1. dell' art 12 della Legge 4 agosto 1977, n.517;
2. dell'art.38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
3. del D.P.R. 10 ottobre 1966 n.567 "Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche";
4. dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento di contabilità scolastica, nonché dei criteri stabiliti dal C.d.I.;
5. dell'art. 96 del D. Lgs, 297/1994;

RAVVISATA la necessità di definire rapporti intercorrenti tra l'Istituzione Scolastica, l'Amministrazione Comunale in materia di concessione in uso dei locali scolastici al di fuori degli orari di lezione, e/o durante la sospensione dell'attività didattiche (periodo estivo), e di tutte le attività di competenza delle Istituzione scolastica;

RITENUTO opportuno e corretto favorire l'utilizzo delle strutture scolastiche anche negli orari non utilizzati per la didattica e per le attività di competenza dell'Istituzione scolastica;

SI CONVIENE E SI STIPULA

la presente convenzione per la concessione in uso dei locali scolastici all'Amministrazione durante il periodo sospensione attività didattiche e al di fuori delle attività didattiche

ART. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune e l'Istituzione scolastica definiscono i criteri e le modalità organizzative per il miglior utilizzo e la corretta fruizione delle strutture scolastiche e loro pertinenze di proprietà comunale.

ART. 2- Finalità ed ambito di applicazione

Il Comune può concedere in orario extrascolastico ed in uso temporaneo ad associazioni, enti, organizzazioni e simili i locali di sua proprietà, nei termini e nelle condizioni indicati di cui alla

presente convenzione; detti locali durante lo svolgimento dell'orario scolastico, sono utilizzati in via esclusiva dall'Istituzione scolastica;

Tale concessione non deve comportare oneri aggiuntivi, gestionali o manutentivi, per l'Istituzione scolastica.

ART. 3 Criteri per la concessione in uso delle strutture

1. I locali e le attrezzature vengono concessi in uso a terzi, enti o associazioni senza scopo di lucro, esclusivamente per attività aventi finalità di promozione culturale, sportiva, sociale e civile dei cittadini;
2. E' facoltà del Comune concedere l'utilizzo sia a titolo gratuito che a pagamento;
3. Le attività promosse dall'istituzione scolastica hanno comunque sempre la priorità nell'uso dei locali;
4. La Dirigente scolastica verificata la compatibilità con l'attività scolastica, sulla base della presente convenzione, acquisisce ad inizio anno scolastico la delibera del Consiglio d'Istituto e autorizza il Comune a concedere in uso i locali scolastici. La Dirigente scolastica relaziona a fine anno scolastico sull'uso degli spazi al Consiglio di istituto;
5. Il Comune, a conclusione dell'iter comunica all'Istituzione scolastica l'avvenuta concessione indicando nella comunicazione:

5.1 plesso scolastico e locali di cui si concede l'utilizzo;

5.2 i giorni e le fasce orarie;

5.3 il soggetto a cui è stato concesso l'utilizzo e suo rappresentante legale.

ART. 4 Impegni Amministrazione Comunale

Sulla base delle disponibilità dei locali, l'Amministrazione comunale si impegna a:

1. procedere nell'assegnazione dei locali scolastici ai richiedenti, nel rispetto della normativa e negli accordi vigenti;
2. nel caso in cui si verificassero danni, a contestarli per iscritto alla società, Associazione, gruppo o privato responsabile del danno ed a procedere, fatta salva la rivalsa sul responsabile, al ripristino della situazione precedente;
3. richiedere apposita autorizzazione alla scuola in caso di richiesta dell'utenza concessionaria di poter disporre di loro armadi e materiali nei locali scolastici;
4. l'Amministrazione Comunale procede nell'accettazione delle istanze presentate dagli interessati, nel rispetto della normativa e degli accordi vigenti, alla consegna dei locali, alla vigilanza dell'andamento delle attività e tutto quanto necessario per il buon andamento della stessa per garantire la più completa funzionalità dei locali negli orari di effettuazione delle lezioni scolastiche.
5. Gli oneri e le spese di pulizia dei locali in relazione al loro effettivo utilizzo da parte del comune sono a carico dello stesso o eventualmente dell'associazione e/o gruppi, **tenuti prima del rilascio finale a una approfondita pulizia e sanificazione degli stessi conforme anche a quanto previsto dalla normativa anticovid.**

ART. 5 Inadempienze

1. L'inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, pulizia, sanificazione, utilizzo conforme e sorveglianza dei locali, comporterà la revoca della concessione.

2. Posta la competenza del Comune al controllo degli obblighi elencati, la dirigente, qualora ne venga a conoscenza, comunica al Comune l'inadempienza: il Comune a sua volta convoca i concessionari e, se non riesce a sanare la situazione, revoca la Concessione

ART. 6 Responsabilità

1. L'Istituzione scolastica è sollevata da qualsiasi responsabilità sia per infortuni che dovessero verificarsi ai fruitori dei locali durante il loro periodo di utilizzo sia da ogni uso improprio e non previsto dei locali e delle attrezzature.

2. Se i locali saranno utilizzati per campus estivi si fa presente che tale attività non rientra nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola, quindi gli alunni non sono coperti dalla polizza assicurativa e il Comune o la società dovrà provvedere alla copertura assicurativa per eventuali infortuni dei minori.

3. L'Amministrazione Comunale dovrà assumersi la responsabilità a tutti gli effetti di legge delle attività svolte tenendo esente la scuola da ogni responsabilità e danno a persone e/o cose che potessero verificarsi all'interno della scuola e nelle aree esterne di sua pertinenza, consapevole inoltre che l'Istituzione scolastica non risponde in merito alla responsabilità di beni lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte;

4. L'amministrazione comunale dovrà rispettare e far rispettare la capienza massima di persone consentite nei locali e tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

ART. 7 Durata

La durata della presente convenzione **ha validità dal 14/09/2020 al 31/08/2021** e potrà essere revocata qualora si verificassero casi di inosservanza delle norme contenute nel presente atto.

Letto, le Parti lo approvano, dichiarano di trovarlo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.

F.to Dott. SPONGHINI Fabio

F.to *Dott. Francesco LELLA*

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **22.12.2020** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

F.to *Dott. Francesco LELLA*

[illegible]